



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

BARI, 29/06/2018

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà <input type="checkbox"/> Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l'innovazione sociale
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO Fesr 2007-2013 <input type="checkbox"/> POR Puglia 2014-2020 <input type="checkbox"/> APQ "Benessere e Salute" <input type="checkbox"/> Azioni di sistema (OSR, AdCura, ...) <input type="checkbox"/> PRPS 2013 – 2015 e annualità succ. <input type="checkbox"/> ReD e Inclusionione Sociale Attiva <input type="checkbox"/> Innovazione Sociale <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Obbligo D.Lgs 33/2013	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Responsabile del Procedimento	Giuseppe Chiapperino
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

N. 417 del 29/06/2018
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 146/DIR/2018/00417

Oggetto: Del. G.R. n. 996 del 12 giugno 2018 "Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Puglia, Province e Città Metropolitana per la gestione dei servizi di assistenza specialistica e per l'integrazione scolastica disabili per l'a.s. 2018-2019". Presa d'atto schema di Convenzione in avvalimento e approvazione Allegato tecnico definitivo.



Il giorno 29 giugno 2018, in Bari, nella sede della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti Sociali dell'Assessorato al Welfare

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Vista la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
- Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ;
- Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale;
- Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell'A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato "Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione";
- Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
- Richiamato l'Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti



sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile 2017 presso la medesima Sezione;

- Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell'A.D. n.260/2017;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

VISTO:


- la l.n. 104/1992;
- la l.n. 328/2000;
- la l.r. n. 19/2006 e s.m.i.;
- il Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- la l.r. n. 4/2010 art. 49;

PREMESSO CHE

- la l.n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" persegue l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa;
- con la l.r. n. 31/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" la Regione riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città Metropolitana;
- all'art. 3 della l.r. n. 31/2015 si dispone che la Regione "può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province (...) e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio Regionale, (...)", e che "l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati, disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione".

CONSIDERATO che:

- in data 24 maggio in sede tecnica del gruppo di lavoro Regione – Province e Città Metropolitana, per il monitoraggio dell'attività relativa all'anno scolastico 2017-2018 è emersa una sostanziale intesa sui seguenti punti, validati in sede di governance politica in data 31 maggio 2018:
 - 1) la necessità di dare il più possibile continuità alle prestazioni da erogare, definendo la durata triennale della convenzione di avvalimento, con assegnazione annuale delle risorse, tanto al fine di consentire alle Amministrazioni Provinciali di definire uno scenario più lungo per gli affidamenti dei servizi di che trattasi;



- 2) la necessità di assicurare più rilevanti tratti di omogeneità tra le prestazioni erogate in tutti i territori provinciali e le modalità di erogazione degli stessi servizi, con specifico riferimento al divieto di assegnazione di risorse ad altre amministrazioni centrali o locali in particolare per l'assistenza specialistica, al fine di presidiare l'effettiva aggiuntività delle prestazioni erogate rispetto alle attività didattiche e di sostegno didattico e assistenza materiale, nonché al fine di coordinare al meglio la distribuzione complessiva delle risorse umane e delle ore erogabili rispetto alla dotazione finanziaria data;
 - 3) la necessità di adottare soluzioni gestionali in grado di assicurare la maggiore qualità delle prestazioni erogate, anche in termini di continuità del supporto specialistico alle attività didattiche, e la valorizzazione delle professionalità impiegate, nonché il rispetto dei principali istituti del diritto del lavoro;
 - 4) la necessità di assicurare alle Province pugliesi e alla Città Metropolitana la disponibilità di risorse necessarie per la continuità degli interventi di supporto al diritto allo studio e all'integrazione di alunni audiolesi e videolesi, con specifico riferimento all'a.s. 2018-2019, confermando lo stanziamento dell'apposito Capitolo di spesa 785020 nel Bilancio Regionale, pur dovendo prendere atto che allo stato attuale non risulta finanziato il corrispondente capitolo di spesa nel Bilancio dello Stato, con un possibile pregiudizio per la programmazione integrale delle Amministrazioni attuatrici dei servizi;
 - 5) l'opportunità di consolidare i risparmi realizzati dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana, secondo quanto dalle stesse Amministrazioni certificato, sia a valere sulle risorse regionali che sulle risorse nazionali, con vincolo di destinazione alle medesime attività per l'a.s. 2018-2019;
- con **Del. G.R. n. 996 del 12 giugno 2018** la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia, Città Metropolitana e Province Pugliesi e ad approvare il riparto delle somme stanziare per l'esercizio finanziario 2018 e per l'anno scolastico 2018-19.
 - con **A.D. 407 del 26 giugno 2018** la Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali ha disposto l'impegno delle somme assegnate alla Province e alla Città metropolitana a valere sul Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 (l. r. 68/2017), pari ad Euro 10.000.000,00a valere sul Cap. 785020/2018.
 - in data 7 giugno 2018 nell'ambito del Tavolo regionale con le Associazioni regionali di tutela delle persone con disabilità, sono state presentate oltre al monitoraggio dei servizi relativi all'a.s. 2017-2018, le intese suddette anche al Gruppo di lavoro monotematico sulle misure per l'inclusione sociale, e che sono state riportate in forma di linee guida per l'attuazione omogenea dei servizi sul territorio regionale (cd. Allegato tecnico); le



Associazioni ascoltate in quella sede hanno chiesto di poter inviare contributi ulteriori per puntualizzare le modalità applicative di quanto già previsto nella convenzione per l'avvalimento e nell'Allegato tecnico alla stessa;

- tutti i contributi sono arrivati a ridosso della seduta della Giunta Regionale che ha approvato con Del. G.R. n. 996/2018 il 12 giugno 2018 la deliberazione in oggetto.

RILEVATO che:

- i contributi pervenuti sono stati in ogni caso tutti puntualmente istruiti dalla struttura competente dell'Assessorato al Welfare, con l'obiettivo di evidenziare quei contributi che avrebbero meglio potuto chiarire le modalità applicative di quanto già previsto nell'Allegato tecnico, dai contributi che sono considerati o irricevibili per ragioni tecnico-giuridiche o non recepibili per gli effetti sulla maggiore spesa che si determinerebbe rispetto a quanto deliberato dalla Giunta Regionale;
- sulla base di questa istruttoria sono stati individuati i contributi da poter riportare nel testo finale dell'Allegato Tecnico, per il quale, si rende quindi necessario procedere ad una approvazione con Atto dirigenziale al fine di poter sottoscrivere il testo finale e definitivo dello stesso.

Tanto premesso e considerato si rende, pertanto, necessario prendere atto della Del. G.R. n. 996/2018 e dei contributi arrivati, per approvare il testo definitivo di Allegato Tecnico alle Convenzioni che saranno immediatamente sottoscritte tra Regione Puglia e Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi, in forma bilaterale, e quindi approvare il testo finale dell'Allegato tecnico cui sono apportate esclusivamente integrazioni e precisazioni sulle modalità applicative delle medesime direttive, esclusivamente nei confini di quanto già deliberato.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione



Tutto ciò premesso e considerato,

**LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della Del. G.R. n. 996/2018 e dell'approvazione dello Schema di Convenzione in avalimento e relativo Allegato tecnico tra Regione Puglia, la Città Metropolitana e le Province ;
3. di prendere atto dei contributi arrivati dalle Associazioni e dell'istruttoria degli stessi al fine di individuare e considerare recepibili esclusivamente integrazioni e precisazioni sulle modalità applicative delle medesime direttive, esclusivamente nei confini di quanto già deliberato;
4. di approvare il testo definitivo di Allegato Tecnico alle Convenzioni che saranno immediatamente sottoscritte tra Regione Puglia e Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi, in forma bilaterale;
5. disporre l'immediata notifica agli Enti avvalsi dello Schema di Convenzione con Allegato tecnico definitivo sul portale istituzionale della Regione Puglia e di darne diffusa informazione attraverso i canali telematici della Regione Puglia ;
6. il presente provvedimento:
 - a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione, nelle more della attivazione dell'Albo telematico della Regione;
 - b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - d. sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, oltre l'Allegato A (di pagg. 7), è adottato in originale.

La DIRIGENTE

Sezione Inclusionione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali

Dr.ssa Anna Maria Candela



Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento "per estratto" che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

Il funzionario responsabile del procedimento
(dr. Giuseppe Chiapperino)

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 – comma 3 – del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all'Albo del Servizio e nelle pagine del sito www.regione.puglia.it, dal 29/06/2018 al 12/07/2018.

Il Responsabile

Regione Puglia
Sezione Inclusionione Sociale Attiva e
Innovazione Reti Sociali

Il presente atto originale, composto da n° 14
facciate, è depositato presso la Sezione Inclusionione
Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, via G.
Gentile n. 52, in Bari.

Bari, 29/06/2018

Il Responsabile

ALLEGATO A
ALLEGATO TECNICO PER LA RIORGANIZZAZIONE OMOGENEA DEI SERVIZI SUL TERRITORIO REGIONALE

Il presente Allegato tecnico all'intesa è stato redatto in continuità con quanto definito a seguito di intesa tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani, ma anche a seguito di monitoraggio e valutazione condivisa delle scelte attuative e dei risultati conseguiti per gli aa.ss. 2016-2017 e 2017-2018, nonché sentite le Associazioni delle famiglie dei disabili più rappresentative a livello regionale, come rappresentate al Tavolo Regionale per la Disabilità, e le OO. SS. Confederali più rappresentative.

Si rappresenta che le caratteristiche delle attività da realizzare, per come illustrate nel prospetto che segue, dovranno essere applicate dalle Amministrazioni di cui la Regione si avvale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. n. 9/2016, nel pieno rispetto di quanto definito all'art. 49 della l.r. n. 4/2010 che definisce il contenuto dell'assistenza specialistica per alunni con disabilità. E' solo in questo perimetro che le stesse Amministrazioni avvalse potranno valutare, nella rispettiva autonomia, le scelte gestionali ottimali atte ad assicurare la continuità dei servizi e l'assoluta omogeneità in tutti i Comuni afferenti a ciascun territorio provinciale, in tal senso adeguando gradualmente le attività già svolte ai nuovi obiettivi di servizio. Ciascun anno scolastico sarà utilizzato per il monitoraggio uniforme dell'intera platea che fruisce dei diversi servizi, al fine di aggiornare l'intesa istituzionale per quanto attiene ai criteri di riparto delle risorse regionali e uniformarlo ai criteri di riparto delle risorse nazionali di cui al co. 947 della l.n. 208/2015.

Il recepimento di quanto previsto nel prospetto seguente dovrà essere pieno a partire dall'a.s. 2018-2019 e annualità successive.

	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio sordi e videolesi
Normativa vigente	(l.r. 16/1987; l. 104/92, l. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010 art. 49, circolare MIUR 30 novembre 2001 – prot. 3390	(l.r. 16/1987; l. 104/92, l. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, DGR 1841/2010 linee guida regionali)	(l.r. n. 16/1987; l. n. 104/92, l. n. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, l.r. n. 9/2016)
Modalità di accesso	L'Ente avvalso definisce in vista dell'inizio di ogni anno scolastico l'ammontare delle risorse destinate al servizio di assistenza specialistica e lo comunica – quale limite massimo di spesa, con la connessa simulazione della dimensione massima di utenza da prendere in carico – a tutti i dirigenti scolastici interessati, nonché alle ASL di riferimento, al fine di uniformare le valutazioni necessarie alla presa in carico da parte di tutte le equipe di valutazione, onde assicurare la priorità alla presa in carico degli alunni	1 - Richiesta formulata dai genitori a Ufficio servizi sociali Provinciali (per conoscenza a istituto scolastico), corredata da certificazione del medico SSR di disabilità grave e diagnosi funzionale ASL, con autocertificazione attestante l'impossibilità del genitore o altri familiari conviventi a effettuare il trasporto scolastico, altre informazioni utili per erogazione tecnica del servizio ; 2 – determinazione della platea di utenti da parte degli Uffici della Provincia 3 – erogazione del servizio	1 - Richiesta del servizio da parte della famiglia o dell'utente alla Provincia supportata da certificazione medico specialista del SSR riconoscimento alunno sordo e/o videoleso, 2 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato 3 - erogazione prestazione tramite educatori, esperti tifologi e assistenti alla comunicazione, prioritariamente nel contesto scolastico, ovvero in parte o del tutto in sostituzione con (interventi di sostegno extrascolastico* a domicilio,



	<p>con maggiore fabbisogno in relazione alla gravissima e grave disabilità, e considerando in via prioritaria la continuità assistenziale per gli alunni già utenti del servizio.</p> <p>1 - Richiesta delle famiglie coordinata dagli Istituti scolastici alla Provincia/Città Metropolitana</p> <p>2 - Segnalazione dei dirigenti scolastici a ASL per riconoscimento alunno disabile (certificazione di invalidità),</p> <p>3 - Definizione da parte dell'unità multidisciplinare servizio di Riabilitazione DSS/ASL della Diagnosi funzionale ed eventuale elaborazione Profilo dinamico funzionale,</p> <p>4 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato e comunque nei limiti della programmazione comunicata preventivamente da ciascun Ente avvalso.</p> <p>5 - erogazione prestazione tramite educatori specializzati, fatte salve le deroghe consentite esclusivamente nell'ambito di quanto previsto all'art. 46 comma 5 del Reg. R. n. 4/2007 per la copertura delle funzioni educative.</p>	<p>esclusivamente mediante affidamento a ditte specializzate o da parte della Amministrazione Provinciale o da parte dei rispettivi Ambiti territoriali, previa intesa tra Provincia/Città Metropolitana e Ambiti territoriali con omogenea attribuzione delle risorse tra tutti gli Ambiti a garanzia di equa opportunità di accesso ai servizi per tutti gli studenti disabili interessati.</p> <p>4 - Previsione solo residuale ed eccezionale di erogazione di contributi monetari per la famiglia che curi direttamente il trasporto scolastico, quando le distanze e la estrema perifericità del domicilio non consentono la organizzazione con costi sostenibili del servizio pubblico di trasporto dedicato</p>	<p>comunque nei limiti del monte-ore assegnato a ciascun alunno – secondo quanto previsto dalla nota all'allegato tecnico).</p> <p>L'Ente avvalso assicura, inoltre, agli alunni videolesi, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, la trascrizione dei libri di testo scolastici in braille, a caratteri ingranditi e in formato digitale, sulla base delle relative richieste degli Istituti scolastici, entro i limiti della spesa sostenuta nell'ultimo biennio scolastico.</p> <p>4 – segnalazione di ulteriori fabbisogni assistenziali quali ricovero in strutture residenziali specializzate e in centri diurni, con copertura a carico della Provincia/Città Metropolitana a compartecipazione delle rette (previa prova dei mezzi per servizi a domanda individuale) in presenza di risorse aggiuntive o residue rispetto ai servizi assicurati nel contesto scolastico</p> <p>5 – richiesta (formulata da Provincia/Famiglia) di presa in carico da parte dei Comuni degli utenti nelle strutture socioassistenziali per la compartecipazione delle rette con le misure e le risorse all'uopo destinate (buoni servizio, compartecipazione da Piano di Zona e da bilancio comunale)</p> <p><i>(* una parte dell'attività extrascolastica di UIC e Antonacci è già compartecipata da Regione con finanziamenti ex art. 10 della l.r. n. 14/2011);</i></p>
	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio sordi e videolesi
Requisiti di accesso /priorità	<p>Requisito di accesso: Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992) .</p> <p>Solo dopo avere assicurato la presa in carico di tutti gli utenti in possesso della suddetta certificazione, e</p>	<p>Requisito di accesso: Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992)</p> <p>Criteri di priorità (da applicare solo in caso di risorse insufficienti o di</p>	<p>Certificazione disabilità sensoriale grave</p> <p>Non sovrapposibilità e non cumulabilità tra servizio erogato per effetto della presente Convenzione e altre prestazioni analoghe erogate dai Comuni di</p>



	<p>comunque nei limiti della disponibilità di risorse attribuite e senza ridurre l'attribuzione di ore di assistenza specialistica per alunno, le istituzioni scolastiche di intesa con le rispettive Amministrazioni provinciali potranno proporre la presa in carico di ulteriori alunni disabili, non in possesso della suddetta certificazione.</p>	<p>esuberano di domanda rispetto ai livelli storici) ISEE Familiare <=15.000* Priorità: Assenza mezzi propri o componenti del nucleo familiare che possano effettuare il trasporto</p> <p><i>* la soglia ISEE è requisito di priorità, ovvero gli Enti avvalsi possono non tenerne conto laddove il numero di istanze per l'attivazione del servizio di trasporto siano inferiori al numero massimo consentito dalla dotazione finanziaria assegnata dalla regione, ovvero effettivamente disponibile anche sulla scorta del cofinanziamento nazionale</i></p>	<p>riferimento</p>
	<p>Assistenza specialistica</p>	<p>Trasporto scolastico</p>	<p>Supporto diritto allo studio sordi e videolesi</p>
<p>Modalità di gestione</p>	<p>Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione: 1) Gestione diretta mediante affidamento a terzi* con procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ovvero in estensione con eventuali affidamenti già in essere, se consentito dalla normativa vigente); 2) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili. <u>Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione.</u> Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera qualificata, gli Enti avvalsi dovranno inserire negli atti di gara, la clausola sociale ai sensi e</p>	<p>Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione: 1) Gestione diretta mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ovvero in estensione con eventuali affidamenti già in essere, se consentito dalla normativa vigente); 2) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili; 3) monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in condizioni residuali ed eccezionali, come sopra descritte, purchè non superiore alla spesa pro-capite del servizio pubblico erogato</p>	<p>Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione: 1) Gestione diretta mediante affidamento a terzi* con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 2) Affidamento a istituzioni pubbliche di attività specialistiche, anche mediante partenariato con altri Enti, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione al funzionamento e di trasparenza ed evidenza pubblica. 3) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili. <u>Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione.</u> Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera (il costo della manodopera è di gran lunga superiore al 50% dell'importo totale del contratto da affidare), le amministrazioni dovranno inserire negli atti di gara, la</p>



per gli effetti dell'art. 50 del d.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii., sia per la stabilità occupazionale del personale già impegnato nel servizio, sia per garantire la continuità assistenziale nella relazione tra educatore e studente assistito. La clausola standard da inserire nei capitolati tecnici e nei successivi contratti è la seguente *"al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico che si aggiudica l'appalto e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel disciplinare, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel servizio nell'anno scolastico precedente, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore."*

*Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a:

- 1) la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche,
- 2) azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi;
- 3) l'adeguato e più favorevole per gli operatori inquadramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole

clausola sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii., sia per la stabilità occupazionale del personale già impegnato nel servizio, sia per garantire la continuità assistenziale nella relazione tra educatore e studente assistito. La clausola standard da inserire nei disciplinari deve prevedere che *"al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico che si aggiudica l'appalto e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel disciplinare, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel servizio nell'anno scolastico precedente, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore."*

*Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a:

- 1) la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche,
- 2) azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi;
- 3) l'adeguato inquadramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara,
- 4) il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate.




	<p>qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara,</p> <p>4) il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate.</p>		
	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio sordi e videolesi
Modalità organizzative interne	<p>Per quanto attiene al personale che la Città Metropolitana e le Province assegnano alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio per rendere possibili i servizi da erogare ai destinatari finali, si prende atto che tutte le Amministrazioni interessate hanno individuato, già nell'a.s. 2016-17 modalità organizzative che hanno fatto riferimento in primis al personale già in servizio e in seconda battuta per quanto possibile ritirando dal Portale Mobilità eventuali unità di personale da destinare alle attività.</p> <p>L'organico assegnato alle suddette funzioni deve essere oggetto di razionalizzazione e comunque non può essere oggetto di incremento di personale con oneri a carico dei trasferimenti nazionali e regionali.</p> <p>Le spese per il personale (dirigente e di comparto) che possono essere poste a carico della presente Convenzione riferiscono esclusivamente al tempo lavoro totale o parziale che ciascuna risorsa umana deve dedicare alle attività di che trattasi, sulla base di quanto indicato da appositi ordini di servizio interni alle rispettive Amministrazioni</p>		
Profili professionali per i servizi erogati ai destinatari finali	<ul style="list-style-type: none"> - Educatori laureati (nuovi contrattualizzati) - Educatori e altri operatori con almeno tre anni di esperienza e già in servizio per l'espletamento di funzioni educative nell'a.s. 2016-2017 (continuità lavorativa), ove applicabili le deroghe previste all'art. 46 comma 5 del Reg.R. n. 4/2007; - coordinamento della equipe affidata ad assistente sociale o educatore professionale - <u>solo a completamento dell'equipe, e non in misura prevalente</u>, può essere prevista la presenza di figure per l'assistenza di base (OSS, altri OSA-OTA già in servizio da almeno tre anni prima dell'a.s. 2017-18). <u>Questo</u> 	<p>Autista, Accompagnatore (OSS, altra figura di assistenza)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Educatori e altri operatori con esperienza triennale (ai sensi di quanto previsto all'art. 46 comma 5 del Reg. R. n. 4/2017 e s.m.i.) con attestazione di frequenza corso formazione professionale per tifologo almeno tre anni di esperienza e già in servizio nell'a.s. 2016-2017 - Assistenti alla comunicazione e, in sub-ordine, interpreti LIS (<i>ovvero assistenti per gli alunni oralisti</i>) che abbiano specifica esperienza nelle attività di assistenza specialistica agli alunni sordi.



	<u>personale è in ogni caso aggiuntivo, e NON sostitutivo del personale ATA in servizio negli istituti scolastici interessati.</u>		
--	--	--	--



<p>Durata e modalità di erogazione</p>	<p>Durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s.</p> <p>L'erogazione della prestazione (*) è vincolata alla attività di sostegno scolastico assicurata dall'istituzione scolastica – salvo i casi in cui gli studenti abbiano rinunciato espressamente all'insegnante di sostegno per i raggiunti livelli di autonomia e abbiano bisogno di supporto nelle attività di studio pomeridiane quando manchino le figure dei docenti di riferimento - e deve presentare le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● rapporto 1 a 1 educatore/alunno per i casi di elevata gravità, come valutati dalle apposite equipe, e comunque entro i limiti di risorse disponibili; ● rapporto 1 a 2 educatore/alunno in tutti gli altri casi, laddove esista una compresenza nella stessa classe di alunni in condizione di non elevata gravità come valutati dalle equipe competenti allo scopo di garantire una adeguata attività di assistenza alla comunicazione e sostegno all'autonomia; ● rapporto 1 a 5 OSS/alunno. <p>Gli Enti avvalsi e le Istituzioni scolastiche collaborano per la organizzazione della distribuzione degli alunni con disabilità nelle classi in modo da razionalizzare l'erogazione delle</p>	<p>Durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s.</p> <p>Trasporto assistito alunni/studenti con disabilità tramite mezzi attrezzati e autorizzati con 1 autista + 1 accompagnatore per ogni mezzo</p>	<p>Assistenza specialistica: durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s.</p> <p><i>L'erogazione della prestazione (*) è vincolata alla attività di sostegno scolastico assicurata dall'istituzione scolastica – salvo i casi in cui gli studenti abbiano rinunciato espressamente all'insegnante di sostegno per i raggiunti livelli di autonomia e abbiano bisogno di supporto nelle attività di studio pomeridiane quando manchino le figure dei docenti di riferimento e deve presentare le seguenti caratteristiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● rapporto 1 a 1 alunno/esperto (tiflogo e/o assistente alla comunicazione) <p>min. 9 hh/settimana* max 18 hh/settimana per alunno</p> <p><i>*per uniformità con il range applicato per l'assistenza specialistica agli altri alunni con disabilità</i></p>
---	--	--	---



	<p>prestazioni, nell'unico interesse di accrescere il numero di hh/settimana erogate agli studenti, quando sia possibile avere 2 studenti disabili nella medesima classe.</p> <p>Durata della prestazione di assistenza per ciascun utente per settimana: min. 9 hh/settimana (*) max 18 hh/settimana (*)</p> <p>Durata della prestazione di assistenza per ciascun assistente, <u>a completamento dell'equipe</u>, per settimana:</p> <p>20 hh/settimana (*) impiego medio per OSS</p> <p>18 hh./settimana per assistente sociale/educatore con funzioni di coordinamento, se esterno al personale delle Amministrazioni</p>		
--	---	--	--

() Si precisa che per gli studenti già in carico dalle annualità precedenti con un numero di ore o un rapporto personale/utente inferiore al minimo, l'Amministrazione competente dovrà definitivamente adeguare a partire dall'a.s. 2018-2019 la presa in carico ai nuovi parametri di riferimento regionali.*

Per gli studenti che, invece, siano già in carico dalle annualità precedenti con un numero di ore o un rapporto personale/utente superiore al massimo, l'Amministrazione competente dovrà continuare il percorso di omogeneizzazione con le prestazioni erogate a tutti gli altri utenti, fino ad adeguarle ai parametri di riferimento regionali.

Nota: Con specifico riferimento all'assistenza specialistica extrascolastica per alunni sordi e videolesi, si deve precisare che la Città Metropolitana e le Amministrazioni provinciali NON sono titolari di funzioni socioassistenziali e che, pertanto, le prestazioni di assistenza specialistica per il sostegno al diritto allo studio e l'integrazione scolastica possono essere erogate a domicilio degli studenti e in orario extrascolastico solo alle seguenti condizioni:

- in sostituzione, totale o parziale, della erogazione delle medesime prestazioni in orario scolastico, sulla base di espressa richiesta all'Ente avvalso competente da parte della famiglia di ciascuno studente disabile interessato a ricevere la medesima assistenza nelle ore pomeridiane, supportata da rinuncia esplicita della medesima assistenza nell'orario scolastico e *validata dagli istituti scolastici* con la dichiarazione contestuale di adeguata presenza di personale di sostegno nell'orario scolastico ad assicurare i medesimi obiettivi di assistenza specialistica;
- in considerazione della necessità del rapporto 1:1 in caso di erogazione domiciliare di assistenza specialistica, per equità rispetto agli studenti che fruiscono delle medesime prestazioni in orario scolastico in un rapporto 1:2 per un numero di ore pari a 9-18hh/settimana, possono essere erogate tra le 6 e le 9 hh/settimana per studente in caso di erogazione domiciliare;



- mediante l'impiego di personale che abbia gli stessi requisiti specificati per l'erogazione delle attività in ambito scolastico, dovendo ribadire che in nessun caso le prestazioni domiciliari possono configurarsi come prestazioni SAD-ADI-ADE, in quanto non rientranti nell'ambito di attività oggetto della presente convenzione di avvalimento, ma rimanendo a carico dei Comuni associati come tutte le altre prestazioni socioassistenziali;
- in ogni caso non può essere prevista prestazione extrascolastica se non nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

